

COMUNE DI PARONA

Comunità



Europea



Provincia di Pavia

Regione



Lombardia

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOCIALE

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Parona fonda la propria attività istituzionale anche su principi di compartecipazione e di solidarietà verso i soggetti più deboli della società e considera di valore preminente tutte quelle iniziative rivolte al sostegno della famiglia o del singolo individuo.

Sulla base di tali principi è istituito un Fondo per il sociale da destinarsi ai casi in cui singole persone o nuclei familiari si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

L'esigenza nasce anche dal riscontro che le risorse a disposizione dei servizi sociali sono insufficienti a fronteggiare le varie emergenze del settore e che risulta improcrastinabile l'individuazione di ulteriori idonei strumenti a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune.

Gli interventi, finanziati con disponibilità del Fondo per il sociale, a sostegno delle persone che per ragioni indipendenti dalla loro volontà versino improvvisamente in condizioni di gravissima emergenza sia essa di ordine sanitaria che sociale, sono rivolti esclusivamente ai cittadini residenti nel Comune di Parona.

Articolo 2. Obiettivi del Fondo per il sociale

Il Fondo per il sociale è destinato al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune. In particolare il Fondo ha funzioni di:

- integrare azioni di sostegno per situazioni di disagio o di bisogno non risolvibili con il normale intervento di assistenza sociale;
- consentire interventi di sostegno al reddito di natura straordinaria in relazione a situazioni di crisi occupazionale acute alla cui gestione non si può provvedere con gli strumenti disposti dalla vigente legislazione;
- favorire l'inserimento socio-lavorativo di giovani disagiati o disabili, di disoccupati con problemi di alcolismo, tossicodipendenza e degli ex carcerati;
- favorire la prosecuzione negli studi dei giovani meritevoli appartenenti a famiglie in evidente stato di bisogno;
- integrare, laddove non sufficiente, l'assistenza agli anziani privi di parenti;

- consentire interventi a tutela e sostegno delle donne e ragazze madri colpite da gravi disagi familiari (violenza, abusi, maltrattamenti, stalking etc.), finalizzati a garantire per sé e per i figli una integrazione sociale e l'esercizio dei diritti fondamentali.

Articolo 3. Finanziamento del Fondo per il sociale

Il Fondo per il sociale è finanziato con versamenti volontari sul conto di tesoreria comunale da parte di privati cittadini, imprese, enti, associazioni, società, banche od altri soggetti terzi. Il versamento volontario deve riportare quale causale di pagamento la dicitura "Finanziamento del Fondo per il sociale".

La donazione da terzi costituisce quindi la modalità di incremento del Fondo.

Articolo 4. Gestione del Fondo per il sociale

Il Fondo per il sociale è parte integrante del Bilancio Comunale. La sua istituzione è disciplinata dalla costituzione di un apposito capitolo in entrata nel bilancio comunale denominato "Fondo per il sociale".

Le risorse disponibili, derivanti da versamenti volontari di cui al precedente articolo, accertate ed incassate nell'apposito capitolo denominato "Fondo per il sociale" devono finanziare spese per interventi di cui all'art. 2 del presente regolamento, interventi mirati esclusivamente all'ambito sociale.

Articolo 5. Individuazione degli interventi di sostegno

L'individuazione delle situazioni di disagio e di emarginazione sociale così come l'erogazione dei contributi avviene secondo le modalità esplicitate nel Regolamento Comunale per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici.

Articolo 6. Approvazione del Rendiconto Annuale di Gestione.

A cadenza annuale il Sindaco o suo delegato informa il Consiglio Comunale sull'andamento dell'attività del Fondo.

Articolo 7. Rinvio alla norma

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle leggi o ai regolamenti vigenti.

Articolo 8. Entrata in vigore ed applicazione

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla raggiunta esecutività della deliberazione inerente la sua approvazione.

L'applicazione del presente Regolamento è subordinata all'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, pluriennale 2015/2017.